- discussioni — tornata dell' 11 marzo 1884 LEGISLATURA XV - 1ª SESSIONE -

orzi, questi crederanno di liberarsi dalla tutel 🛎 🚝 nanze, perchè si occupi specialmente e di pro del Governo, cesserà in quelle acque l'obbligo di concessionarii e utenti di pagare al Governo i canoni di tutela, ma non credo che ciò sarebbe dei vantaggio per i progressi dell'agricoltura, e credo che ciò potrebbe diventare un male per gli utenti e pei futuri concessionari che dovrebbero pagare ai consorzi di scolo canoni forse, anzi probabilmente, più gravi dei presenti. Attualmente la sorveglianza e tutela sull'uso delle acque di quei colatori consorziali si esercita dal Governo nell'interesse di tutti, sebbene i canoni presenti sieno troppo onerosi, ma il toglierla affatto è una questione da riservarsi.

Le acque del Mantovano sono di tre sorte: 1) le acque che sono regolate dal trattato del Tartaro, che si derivano dal Mincio od hanno origine e alimento dalle fontane del veronese; 2) le acque che si derivano direttamente dai fiumi; e 3) le acque piovane che si raccolgono nei colatori e scaricansi nei fiumi, i quali colatori sono manufatti di spettanza dei consorzi, che sono consorzi di scolo.

Finzi. Domando di parlare per l'ultima volta, se me la vuol concedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole

Gerardi. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro io non avrei nulla da aggiungere. Mosso però da un sentimento di deferenza verso l'onorevole Finzi e da riguardo agli interessi che egli vuol tutelare, io vorrei ripetergli l'osservazione che gli ho fatta altra volta. Io ho ragione di dubitare che i canoni che si percepiscono dal demanio sulle acque, alle quali egli ha accennato, non siano già canoni di ricognizione di acque pubbliche, ma canoni che si percepiscono dall'amministrazione per titoli del tutto diversi; e può darsi che in qualche luogo ci siano abusi derivanti da consuetudini o da legislazioni che potrebbero aver bisogno di essere corrette.

Ma pregherei l'onorevole Finzi di non voler insistere nella sua proposta, perchè le ragioni addotte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e dall'onorevole presidente della Commissione mi sembrano perentorie, inquantochè, se noi accettassimo il suo emendamento, ne verrebbe questa conseguenza, che si potrebbe dubitare che l'onorevole Finzi, nell'intento di tutelare gl'interessi della sua provincia, abbia fatto comprendere nelle acque pubbliche quei medesimi colatori, che esso ritiene essere di ragione privata.

Io l'esorterei quindi a limitarsi di indirizzare una raccomandazione all'onorevole ministro delle posito della concessione di queste acque nella provincia di Mantova, e veda di togliere di mezzo gli abusi che per avventura vi fossero. Ma se noi oggi entrassimo ad indicare le acque che sono o non sono pubbliche, apriremmo il varco ad una serie di specificazioni che non avrebbe mai fine. Perchè per la stessa ragione io potrei chiedere che si dichiarassoro acque private certi rivi che scendono da determinate montagne, i torrenti che non hanno acque perenni, e così via. Faremmo dunque una vera casuistica la quale non sarebbe di competenza di un'assemblea legislativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

Finzi. Non mi sgomento molto, benchè tutti mi diano torto, perchè ho la coscienza di aver ragione.

Io non ho chiesto già che i colatori e le acque di scolo siano introdotti negli elenchi catastali, delle acque pubbliche. Io sono proprietario, appartengo a consorzi d'acque, di canali di scolo, di colatori, e non dipendo quindi in nessuna maniera dalla pubblica amministrazione, la quale soltanto è investita della gestione delle acque pubbliche. Sotto questo riguardo, io, in virtù dell'articolo 427 del Codice civile, direi alla pubblica amministrazione: Attendete alle cose vostre, alle acque dei laghi, dei fiumi, dei rivi; non avete niente a che fare in casa mia.

Ma ho detto: giacchè formate un elenco di tutte queste bocche di derivazione, giacchè vi occupate delle acque che vengono tratte dai canali di scolo e dai canali collettori consorziali (e ve ne occupate, non già nel senso di disporre delle acque, ma di tutelare la pubblica igiene e di preservare dagli abusi il deflusso nei canali di queste acque) fate in modo che questi elenchi diano la misura dell'ufficio riservato alla pubblica amministrazione e non considerateli solamente come elemento fiscale.

D'altronde mi conveniva pur dire che, quantunque il Codice civile sia in vigore dal 1866, tuttavia il fisco, il quale ha trovato aperto un pertugio, ha allungato cotanto le mani sulle acque private, che fa pagare per le derivazioni, delle acque dei colatori e di scolo ancora più di quello che faccia pagare per le acque di derivazione dai fiumi.

Ma se a voi rimane dubbio che l'amministra zione pubblica debba darsi cura della pubblica sanità, della pubblica igiene, purchè essa non si impadronisca di ciò che non le appartiene, se vi rimane dubbio che un provvedimento qualunque: .